

ALLEGATO A: MODIFICHE AL TEMINE DEI LAVORI

La modifica del termine ultimo previsto da bando per l'esecuzione dei lavori ammessi a finanziamento, nei casi previsti dal regolamento (UE) 2015/1150, articolo 26, paragrafo 5 lettera a) e b)^{1 2} è consentita esclusivamente per il beneficiario con domanda di sostegno con pagamento anticipato dell'aiuto e in presenza di comprovate cause di forza maggiore o circostanze eccezionali che impediscono il completamento dei lavori ammessi entro i termini previsti.

In tal caso la ditta, previa comunicazione delle cause di forza maggiore o circostanze eccezionali tra quelle previste all'articolo 2 del regolamento (UE) n. 1306/2013 della Commissione³ come disciplinate dalle Istruzioni operative di OP Agea n. 32/2017, mediante i servizi del fascicolo aziendale su portale SIAN, può presentare richiesta di modifica del termine lavori di un anno.

La richiesta di modifica del termine lavori viene presentata alla SDA competente per l'istruttoria, corredata dalla documentazione prevista dalle Istruzioni operative di OP Agea n. 32/2017, entro 15 lavorativi dalla data in cui il beneficiario o il suo rappresentante sia in grado di farlo.

La richiesta di modifica del termine esecuzione lavori può essere presentata solo nell'ultimo anno della campagna utile del cronoprogramma (2021), altrimenti si deve ricorrere alla domanda di variante del cronoprogramma.

¹L'articolo 26, paragrafo 5 del regolamento (UE) 2015/1150 della Commissione UE stabilisce:

"Per quanto riguarda la ristrutturazione e riconversione dei vigneti, il periodo di cui al paragrafo 4 può essere modificato dallo Stato membro se:

- a) le superfici in questione fanno parte di una zona colpita da una calamità naturale ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 702/2014 o da un'avversità atmosferica assimilabile a una calamità naturale ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 16, del medesimo regolamento, riconosciute dalle autorità competenti dello Stato membro interessato;
- b) un organismo riconosciuto dallo Stato membro interessato ha attestato l'esistenza di problemi sanitari relativi al materiale vegetale che impediscono la realizzazione delle operazioni programmate. L'aiuto può essere versato in anticipo a condizione che ogni azione precedente realizzata sulla stessa superficie per la quale il produttore abbia beneficiato in precedenza di un anticipo sia stata portata a termine.

L'articolo 2, paragrafo 9 e paragrafo 16, del regolamento (UE) n. 702/2014 stabiliscono rispettivamente:

"Ai fini del presente regolamento si intende per:

- 9) "calamità naturali": i terremoti, le valanghe, le frane e le inondazioni, le trombe d'aria, gli uragani, le eruzioni vulcaniche e gli incendi boschivi di origine naturale;
- (16) "avversità atmosferiche assimilabili a una calamità naturale": condizioni atmosferiche avverse quali gelo, tempeste e grandine, ghiaccio, forti piogge o grave siccità che distruggano più del 30 % della produzione media annua di un agricoltore calcolata sulla base:
 - a) dei tre anni precedenti o b) di una media triennale basata sul quinquennio precedente, escludendo il valore più basso e quello più elevato;
 - b) di una media triennale basata sul quinquennio precedente, escludendo il valore più basso e quello più elevato;

² In riferimento alla lettera a) è possibile identificare come calamità naturale eventi atmosferici che abbiano impedito lo svolgimento di talune pratiche colturali connesse all'impianto del vigneto.

³ L'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013 della Commissione UE stabilisce:

"Ai fini del finanziamento, della gestione e del monitoraggio della PAC, la "forza maggiore" e le "circostanze eccezionali" possono essere, in particolare, riconosciute nei seguenti casi:

- a) il decesso del beneficiario;
- b) l'incapacità professionale di lunga durata del beneficiario;
- c) una calamità naturale grave che colpisce seriamente l'azienda;
- d) la distruzione fortuita dei fabbricati aziendali adibiti all'allevamento;
- e) un'epizoozia o una fitopatia che colpisce la totalità o una parte, rispettivamente, del patrimonio zootecnico o delle colture del beneficiario;
- f) l'esproprio della totalità o di una parte consistente dell'azienda se tale esproprio non poteva essere previsto alla data di presentazione della domanda.

La SDA, sulla base della documentazione presentata e della disponibilità finanziaria per l'esercizio finanziario interessato al pagamento del saldo, provvede a istruire la richiesta di modifica e a riconoscere le cause di forza maggiore o circostanze eccezionali e, se del caso, ad accordare la proroga di un anno oltre il termine previsto per la realizzazione dei vigneti ammessi all'aiuto con apposito atto del dirigente da adottarsi entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta.